REGOLAMENTO (CEE) N. 1941/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 223/90 per quanto riguarda i tassi di cofinanziamento comunitario applicabili a talune misure previste dal regolamento (CEE) n. 797/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 752/90 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 (3), inserendovi i tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure di ritiro dei seminativi della produzione contemplate nel titolo 01 del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che è opportuno rettificare alcuni tassi di cofinanziamento comunitario stabiliti dal regolamento (CEE) n. 223/90 per mantenerli allo stesso livello di prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3808/89 del Consiglio (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 223/90 è modificato come segue:

1) Il seguente comma è aggiunto all'articolo 1:

« I tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure connesse al ritiro dei seminativi dalla produzione, di cui al titolo 01 del regolamento (CEE) n. 797/85, sono elencati nell'allegato III. »

2) Nell'allegato II, punto 1, lettera b), il testo dei due trattini è sostituito dal seguente testo:

« — in tutte le zone, per quanto riguarda gli aiuti di cui agli articoli 7 e 7 bis,

— nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (1) per quanto riguarda:

— gli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 concessi nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia non contemplate dall'obiettivo n. 1,

— gli aiuti di cui agli articoli 14, 17, 20 bis e 21 concessi nelle zone svantaggiate italiane non contemplate dall'obiettivo n. 1,

— gli aiuti di cui agli articoli 3, 4, 14, 17, 20 bis e 21 concessi nelle zone svantaggiate della Spagna contrassegnate con un asterisco nell'allegato della direttiva 86/466/CEE del Consiglio (2) e non contemplate nell'obiettivo n. 1. »

3) L'allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1, punto 1 si applica alle spese relative ai seminativi ritirati dalla produzione a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62.
(4) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

« *ALLEGATO III*

Tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure connesse al ritiro dei seminativi dalla produzione di cui al titolo 01 del regolamento (CEE) n. 797/85

Tipi di misure e ammontare dell'aiuto	*tasso*
1. Misure di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3, primo comma	
a) per la quota dell'aiuto fino a 300 ECU/ha/anno	60 %
b) per la quota dell'aiuto superiore a 300 ECU/ha/anno e non superiore a 600/ha/anno	25 %
2. Misure di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3, terzo comma	
a) per la quota dell'aiuto fino a 150 ECU/ha/anno	60 %
b) per la quota dell'aiuto superiore a 150 ECU/ha/anno e non superiore a 300/ha/anno	25 %. »